



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Senato Accademico
Delibera n. **95/2019**

pag. 1/5

SENATO ACCADEMICO Ufficio istruttore: SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SRINT	Data seduta: 17 dicembre 2019 Inserita nell'odg al numero: 05/01
--	---

OGGETTO:
**Restituzione contributi ricevuti dagli studenti in
mobilità all'estero : DETERMINAZIONI**



Senato Accademico Delibera n. **95/2019**

pag. 2/5

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof.ssa Aurelia SOLE	X				Prof. Aldo CORCELLA				X
Prof. Ferdinando Felice MIRIZZI	X				Prof. Vincenzo FIUMARA				X
Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO				X	Prof. Vito TELESCA	X			
Prof. Faustino BISACCIA				X	Prof.ssa Monica CARMOSINO	X			
Prof. Francesco PANARELLI	X				Sig. Luciano BRINDISI				X
Prof. Giovanni Carlo DI RENZO	X				Sig.ra Renata Anna BRIENZA	X			
Prof. Giansalvatore MECCA				X	Sig. raBarbara CASTELLANETA	X			
Prof. Stefano SUPERCHI				X	Sig. Giuseppe DE MARCO				X
Prof. Maurizio MARTIRANO	X				Sig. Roberto PEDONE	X			
Prof. Guido MASIELLO	X				Sig.ra Martina PARISI	X			
Prof. Pietro PICUNO	X				Sig. Giulio GRASSI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Responsabile del procedimento:

SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI : Dott.ssa Mariangela Colucci

La Rettrice riferisce che:

- gli studenti che partecipano a bandi di mobilità internazionale su progetti comunitari (in particolare Erasmus+), nazionali (DM 1047/2017 e successivi) e di Ateneo, ricevono un contributo per sostenere i maggiori costi sostenuti dalle famiglie per i periodi di permanenza all'estero. Tali contributi, che trovano finanziamento su fondi di diversa provenienza (comunitari, Miur, di Ateneo) possono riguardare una borsa su base mensile - di importo variabile a seconda del Paese di destinazione- e, ove ammissibile, un contributo integrativo a seconda delle fasce di reddito;
- l'Ufficio Mobilità Internazionale, al termine della mobilità e della procedura di riconoscimento dell'attività formativa sostenuta all'estero, effettuate tutte le verifiche del caso (l'effettivo periodo di permanenza, la documentazione obbligatoria, il numero di crediti conseguiti all'estero e riconosciuti dal Coordinatore di Dipartimento/Scuola), provvede a calcolare l'importo spettante, che potrà essere a credito o a debito. In caso di applicazione di penalità, esse vengono calcolate, ove possibile, su un'unica fonte di finanziamento (contributo integrativo ove assegnato, oppure sulla borsa comunitaria/Ateneo). I pagamenti/le restituzioni vengono notificati al Settore Personale Trattamento economico, il quale procede al pagamento, ovvero, se a debito, alla notifica allo studente interessato della richiesta di restituzione della somma previamente calcolata;
- alcuni studenti, a seguito di rinunce tardive, riduzione del periodo all'estero o applicazioni di penalità, nonostante le regole siano state diffuse con ogni mezzo e portate a conoscenza dei beneficiari prima (bando, giornate informative, Accordo finanziario Istituto/studente - v.



Senato Accademico Delibera n. **95/2019**

pag. 3/5

Fac simile **ALL. 1**), durante e al rientro in sede, non hanno ottemperato alle reiterate richieste del Settore a ciò preposto, di restituzione della borsa/parte della borsa;

- - i contributi ricevuti dagli studenti in mobilità, sono soggetti all'obbligo di restituzione totale o parziale in caso di (si riporta breve casistica, la penalità prevista e le regole sottese, il documento di riferimento):
 - rinuncia al periodo di mobilità, rescissione del contratto (restituzione dell'intero importo: applicazione di regole comunitarie - Accordo finanziario Istituto/studente);
 - ¥ riduzione del periodo all'estero rispetto a quanto previsto da Accordo finanziario (restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni non effettuati all'estero: applicazione di regole comunitarie - Accordo finanziario);
 - ¥ soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione dell'intero importo: applicazione di regole comunitarie - Accordo finanziario);
 - ¥ mancata verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità previsti dall'OLS (1° e 2° assessment - restituzione di un importo pari all'ultima rata del 20% del contributo finanziario ove già applicata riduzione per minore periodo all'estero o altre casistiche: applicazione di regole comunitarie - Accordo finanziario);
 - ¥ mancato utilizzo della licenza assegnata corso di lingua OLS (restituzione di un importo pari all'ultima rata del 20% del contributo finanziario ove già applicata riduzione per minore periodo all'estero o altre casistiche: applicazione di regole comunitarie - Accordo finanziario);
 - ¥ mancata compilazione on line del Rapporto Narrativo EU SURVEY (restituzione di un importo pari all'ultima rata del 20% del contributo finanziario ove già applicata riduzione per minore periodo all'estero o altre casistiche: regole comunitarie - Accordo finanziario);
 - ¥ mancata produzione dei documenti obbligatori (restituzione totale o parziale dell'importo: regole comunitarie - Accordo finanziario - Commissione di Ateneo per la mobilità internazionale);
 - ¥ mancato raggiungimento, a seconda del periodo di mobilità, del numero minimo di crediti conseguiti all'estero e riconosciuti dall'Ateneo (restituzione di parte del finanziamento in applicazione della penalità: Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale - Commissione di Ateneo per la mobilità internazionale);
 - ¥ qualunque altro caso riguardante la condizione di studente e gli obblighi sottesi durante il periodo all'estero e al rientro in sede (es. nel caso di contributi integrativi su fondi Miur ex DM 976/2014 e 1047/2017, legati ai crediti, lo studente che non consegue alcun credito all'estero/non ottenga/non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero immediatamente dopo il rientro in sede /all'ottenimento del Transcript of Records o rifiuta il riconoscimento accordato dal Coordinatore/CdS, è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti: regole nazionali - Commissione di Ateneo per le relazioni internazionali - bando annuale);
 - - le risorse rivenienti dall'applicazione di dette penalità, vengono poi assegnati, a seconda della tipologia, ai successivi studenti utilmente collocati in graduatoria che, al momento della
-



Senato Accademico Delibera n. **95/2019**

pag. 4/5

partenza, non hanno beneficiato di finanziamento totale/parziale, risultando, pertanto, contabilmente utilizzate;

- - il Responsabile del Settore Personale Trattamento Economico ha segnalato che la mancata restituzione dei contributi indebitamente percepiti riguarda pochi studenti. In passato, l'Avvocatura dello Stato ha escluso la possibilità di intentare giudizio per somme ritenute irrisorie, di modico importo, al massimo di 4/5 mila euro in caso di restituzione totale;
- - il Regolamento di Ateneo per la Mobilità Internazionale degli Studenti e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti, emanato con DR. n. 267 del 2.08.2018, non poteva disporre in tal senso. Infatti, all'art. 9, co. 19, è previsto un numero minimo di crediti da conseguire all'estero, riservandosi, in caso contrario, *“di adottare provvedimenti in merito (finanziari se assegnatari di borsa, ovvero accademici, a carico dello studente)”*: la Commissione si pronuncia nei casi previsti applicando una percentuale di riduzione;
- - non essendo possibile trovare una soluzione a monte del finanziamento (come detto sopra, solo al rientro in sede possono essere determinati gli importi esatti per ciascuno studente), tenuto conto che tutti i fondi sono soggetti a rendicontazione e che la mancata restituzione di finanziamenti indebitamente percepiti si traduce in un danno economico per l'Ateneo, in data 23.10.2019 il Direttore Generale ha indetto una riunione con i responsabili dei Settori Relazioni Internazionali, Servizi alla Didattica e Personale Trattamento economico, dalla quale è emersa la possibilità di applicare una sanzione allo studente inadempiente al momento della presentazione della domanda di laurea, similmente a quanto disposto per gli studenti che, per presentare la domanda di Laurea, devono essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta (v. art. 19, punto 2 del Regolamento Studenti - **ALL. 2**);
- - la Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali, nella riunione del 20 novembre 2019 (**ALL. 3**), preso atto delle risultanze della riunione indetta dal Direttore Generale, tenuto conto che molti Atenei si sono orientati da tempo in tal senso, preso atto del disposto di cui all'art. 19, punto 2 del Regolamento Studenti, ha espresso parere favorevole sulla proposta, come di seguito:

“Lo studente beneficiario di contributi di mobilità, comunitari, ministeriali o di Ateneo, dovrà effettuare senza indugi il rimborso totale/parziale della borsa di mobilità o del contributo aggiuntivo ricevuto, in tutti i casi in cui si renda necessario sia per rinuncia/riduzione di periodo di mobilità, sia in caso di applicazione di penalità. Qualora lo studente non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro i termini e con le modalità comunicate dall'Ufficio competente, non potrà presentare domanda di laurea o di trasferimento ad altro Ateneo”.

Il Settore Personale Trattamento Economico comunicherà alla Segreteria Studenti, e per conoscenza all'Ufficio Mobilità Internazionale, l'elenco degli studenti che non hanno ottemperato alla restituzione ai fini di un controllo su eventuali, future mobilità”;

- - questo Consesso, pertanto, è chiamato ad esprimersi in merito.



Senato Accademico Delibera n. **95/2019**

pag. 5/5

VISTO	lo Statuto e in particolare l'art. 10;
UDITA	la relazione della Rettrice;
PRESO ATTO	delle risultanze della riunione indetta dal Direttore Generale in data 23.10.2019;
VISTO	il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del 20.11.2019;
VISTO	l'art. 19, punto 2, del Regolamento studenti, emanato con D.R. n. 333 del 9 novembre 2017 e modificato con D.R. n. 175 del 20 giugno 2018;

Delibera, all'unanimità,

1) di approvare l'applicazione della seguente sanzione, qualora lo studente tenuto al rimborso totale/parziale dei contributi per la mobilità all'estero non proceda alla restituzione dell'importo richiesto:

*-“Lo studente beneficiario di contributi di mobilità, comunitari, ministeriali o di Ateneo, dovrà effettuare senza indugi il rimborso totale/parziale della borsa di mobilità o del contributo aggiuntivo ricevuto in tutti i casi in cui si renda necessario, sia per rinuncia/riduzione di periodo di mobilità, sia in caso di applicazione di penalità. Qualora lo studente non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro i termini e con le modalità comunicate dall'Ufficio competente, **non potrà presentare domanda di laurea o di trasferimento ad altro Ateneo**“;*

- il Settore Personale Trattamento Economico comunicherà alla Segreteria Studenti e, per conoscenza all'Ufficio Relazioni Internazionali, l'elenco degli studenti che non hanno ottemperato alla restituzione, anche ai fini di un controllo su eventuali, future mobilità;

- del provvedimento dovrà darsi ampia diffusione e resa nota sul portale studenti Esse3.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Romaniello)
